

ALLEGATO

La voce «N. 8» riportata qui di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all' articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'arti- colo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«8	propiconazolo	1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4- propil-1,3-diossolan-2-il]- metil]-1H-1,2,4-triazolo Numero CE: 262-104-4 Numero CAS: 60207-90-1	930 g/kg	1° aprile 2010	31 marzo 2012	31 marzo 2020	8	Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: tenuto conto delle ipotesi formulate nel corso della valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi; visti i rischi evidenziati per il suolo e l'ambiente acquatico, è necessario adottare misure adeguate di riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione per uso industriale devono indicare che subito dopo il trattamento il legno deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano rigido e impermeabile per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e far sì che le eventuali emissioni siano raccolte a fini di riutilizzo o smaltimento. Non devono inoltre essere rilasciate autorizzazioni a prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e a legno destinato ad essere esposto ad agenti atmosferici, a meno che non siano stati presentati dati sufficienti a dimostrare la conformità dell'articolo 5 e dell'allegato VI, eventualmente con l'adozione di opportune misure di riduzione dei rischi.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>